

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EMERGENZA SANITARIA
Nota informativa sull'inabilità temporanea ACN 23 marzo 2005

INVALIDITÀ TEMPORANEA PER I MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CONVENZIONATI

Quando il medico di Continuità Assistenziale si assenta per malattia o infortunio, deve attenersi all'Art. 70 dell'ACN.

Art. 70 - Sostituzioni e incarichi provvisori.

1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi.

Omissis...

13. Tranne che per le ipotesi di cui all'articolo 18 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Omissis...

15. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente.

Invalità temporanea i primi 30 giorni:

Per i primi 30gg di malattia o infortunio extraprofessionale, i medici di **Continuità Assistenziale**, hanno una polizza in corso con le Assicurazioni Generali per il mancato guadagno.

Per gli infortuni professionali è la ASL che ha una polizza assicurativa come previsto dall'Art. 73 dell'ACN.

La copertura assicurativa di cui al comma 2 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

- a) 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;
- b) 52 Euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno, fatti salvi diversi accordi regionali.

Invalità temporanea malattia/infortunio extraprofessionale dal 31 giorno:

I medici di Continuità Assistenziale, che si assentano oltre il 31 gg., devono aprire la **pratica con l'ENPAM** (*Modulo Enpam prestazioni invalidità temporanea*).

L'indennità giornaliera rimborsata, è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività. Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di **24 mesi continuativi o no, nell'arco degli ultimi 48.**

Invalità temporanea infortunio professionale dal 31 giorno:

I medici di Continuità Assistenziale, che si assentano oltre il 31 gg., devono aprire la **pratica con l'ENPAM** (*Modulo Enpam prestazioni invalidità temporanea*).

L'indennità giornaliera rimborsata, è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività. Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di **24 mesi continuativi o no, nell'arco degli ultimi 48.**

L'Azienda sanitaria locale di appartenenza garantisce una copertura assicurativa dal primo giorno dell'infortunio professionale sino a un massimo di 300 giorni.

*A partire dal 31° giorno **si aggiunge** l'indennità dell'ENPAM che viene pagata fino ad un massimo di 24 mesi.*

Documenti da inviare all'ENPAM:

- modulo ENPAM Prestazioni per Invalidità Temporanea Fondi Speciali
- fotocopia di un documento d'identità
- certificato/i medico/i in originale dal primo giorno di assenza con diagnosi e prognosi
- fotocopia, delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regione all'Assicurato nei tre mesi antecedenti la malattia (es: inizio febbraio, distinte di novembre, dicembre e gennaio)

N.B. Sui documenti inviati in fotocopia all' ENPAM, scrivere "dichiaro in fede che è copia conforme all'originale" e firmarli.

INVALIDITÀ TEMPORANEA PER I MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA CONVENZIONATI

Quando il medico di Emergenza Sanitaria si assenta per malattia o infortunio deve attenersi all'Art. 97 dell'ACN.

Art. 97 - Sostituzioni, incarichi provvisori - reperibilità.

Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio dell'Azienda la impossibilità di assicurare l'attività durante il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa affinché, utilizzando la lista di cui al comma 13 provveda alla sostituzione. Il medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la propria opera per le condizioni previste dall'articolo 18, deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda con incarico provvisorio.

Omissis...

Invalidità temporanea i primi 30 giorni:

- Per i primi 30gg di malattia o infortunio extraprofessionale, i medici di Emergenza Sanitaria, hanno una polizza in corso con le Assicurazioni Generali per il mancato guadagno.
- Per gli infortuni professionali è la ASL che ha una polizza assicurativa come previsto dall'Art. 99 dell'ACN.

La copertura assicurativa di cui al comma 3 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

- a) 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;
- b) 52 Euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno, fatti salvi diversi accordi regionali.

Invalidità temporanea malattia/infortunio extraprofessionale dal 31°giorno:

I medici di Emergenza Sanitaria Convenzionati, che si assentano oltre il 31gg. devono aprire la **pratica con l'ENPAM** (Modulo *Enpam prestazioni invalidità temporanea*).

L'indennità giornaliera rimborsata, è pari ad 1/30 del **62,5%** del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività. Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di **24 mesi continuativi o no, nell'arco degli ultimi 48.**

Invalidità temporanea infortunio professionale dal 31 giorno:

I medici di Emergenza Sanitaria Convenzionati, che si assentano oltre il 31 gg., devono aprire la **pratica con l'ENPAM** (Modulo *Enpam prestazioni invalidità temporanea*).

L'indennità giornaliera rimborsata, è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività. Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di **24 mesi continuativi o no, nell'arco degli ultimi 48.**

L'Azienda sanitaria locale di appartenenza garantisce una copertura assicurativa dal primo giorno dell'infortunio professionale sino a un massimo di 300 giorni.

*A partire dal 31°giorno **si aggiunge** l'indennità dell'ENPAM che viene pagata fino ad un massimo di 24 mesi.*

Documenti da inviare all'ENPAM:

- modulo ENPAM Prestazioni per Invalidità Temporanea Fondi Speciali
- fotocopia di un documento d'identità
- certificato/i medico/i in originale dal primo giorno di assenza con diagnosi e prognosi
- fotocopia, delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regione all'Assicurato nei tre mesi antecedenti la malattia (es: inizio febbraio, distinte di novembre, dicembre e gennaio).

N.B. Sui documenti inviati in fotocopia all'ENPAM, scrivere **"dichiaro in fede che è copia conforme all'originale"** e firmarli.